

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

94° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MARZO 1999

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

- e petizione n. 409 ad esso attinente

(Seguito della discussione e rinvio)

| | |
|--|--------|
| PRESIDENTE | Pag. 2 |
| ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>) | 4, 5 |
| D'ANDREA, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i> | 5 |
| LOMBARDI SATRIANI (<i>Dem.-Sin.-l'Ulivo</i>), <i>relatore alla Commissione</i> | 4, 5 |

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

– e **petizione n. 409 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3141, già approvato dalla Camera dei deputati, e della petizione n. 409 ad esso attinente.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 4 marzo scorso.

Onorevoli colleghi, avverto che il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo è favorevole, mentre quello della Commissione bilancio è favorevole su alcuni emendamenti, contrario su altri e condizionato su altri ancora.

Sull'emendamento 1.3, dei senatori D'Alì e Ascutti, il parere è contrario perché rende obbligatorio l'intervento dei geomorfologi marini; sarebbe positivo se l'emendamento fosse modificato nel senso di inserire la previsione che l'ausilio dei geomorfologi sia acquisito solo qualora siano già presenti nell'amministrazione. È necessario aggiungere una frase di questo tipo, altrimenti l'amministrazione sarebbe obbligata a fare assunzioni e questo comporterebbe degli oneri.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.4, 4.1 e 4.6, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al non superamento di un numero massimo di otto unità per i componenti della Commissione di cui all'articolo 4. Infine, per quanto riguarda l'emendamento 4.3, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 5.1, che ne reca la copertura.

Passiamo all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è estesa a una zona di mare di dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale, ovvero, quando tale zona si sovrapponga con analoga zona o con il mare territoriale di altro Stato, in pendenza di accordo con tale Stato, ad una zona limitata alla linea mediana.

2. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, resa esecutiva con legge 2 dicembre 1994, n. 689, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la rimozione di oggetti di carattere archeologico o storico trovati anche fortuitamente nella zona di cui al comma 1 può essere effettuata solo previa autorizzazione della competente soprintendenza archeologica. In caso di urgenza, al fine di garantire la sicurezza e la conservazione degli oggetti ritrovati, lo scopritore può procedere alla rimozione degli oggetti stessi consegnandoli immediatamente alla soprintendenza archeologica territorialmente competente o all'autorità di pubblica sicurezza o, in caso di obiettiva impossibilità, informando la soprintendenza e l'autorità di pubblica sicurezza.

3. Ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta nell'ambito della tutela dei beni culturali dal Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992, e dal servizio di guardia costiera delle Capitanerie di porto di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 12 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1989, il competente soprintendente assicura mediante periodiche conferenze di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine e sulle acque interne di interesse storico, artistico o archeologico effettuate dalle forze di polizia e dalle Capitanerie di porto.

4. La Marina militare concorre all'attività di vigilanza sulle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 1235, primo comma, numero 4), del codice della navigazione.

5. Ogni attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela dei beni culturali compresi negli spazi marini nonchè nei laghi, nei corsi d'acqua, nei canali, nei bacini artificiali o in altri specchi d'acqua, o in zone soggette a maree ovvero in ogni altra zona inondata periodicamente, deve essere effettuata sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare direttamente alle attività archeologiche subacquee.

6. Nessuno può procedere a prospezioni con strumenti atti a favorire la localizzazione dei beni culturali di cui al presente articolo, a scavi, a sondaggi o a recuperi senza avere preliminarmente ottenuto le specifiche autorizzazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole da: «o, in caso di obiettiva» fino alla fine del comma con le seguenti: «o ai musei presenti nel territorio

o, in caso di obiettiva impossibilità, informando la soprintendenza e l'autorità di pubblica sicurezza, o i direttori dei musei».

1.1

D'ALÌ, ASCIUTTI

Al comma 3, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1989» inserire le seguenti: «, nonché dalla Guardia di Finanza,» e conseguentemente, alla fine del comma, dopo le parole: «Capitanerie di porto», aggiungere le seguenti: «, nonché dalla Guardia di Finanza».

1.2

D'ALÌ, ASCIUTTI

Al comma 5, alla fine del comma, dopo le parole: «archeologiche subacquee», aggiungere le seguenti: «e con l'ausilio di geomorfologi marini, conoscitori dei fondali marini».

1.3

D'ALÌ, ASCIUTTI

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, credo opportuno che i presentatori degli emendamenti conoscano le proposte del relatore prima di passare all'illustrazione degli emendamenti stessi. Non faccio riferimento a quelli sui quali esprimerò parere negativo, ma vorrei comunicare ai colleghi che per alcune delle loro proposte il mio consenso è legato all'accoglimento di determinate condizioni; si tratta di proposte di modifica, a volte meramente terminologiche, che forse è bene che i colleghi conoscano prima di illustrare i loro emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, esprimerei parere favorevole a condizione che prima della parola «ausilio» sia inserito il termine «eventuale»; in questo modo si esime l'amministrazione dall'obbligatorietà di tale ausilio. La proposta, quindi, è che si premetta il termine «eventuale», nel qual caso esprimerei parere favorevole.

ASCIUTTI. L'emendamento 1.1 s'illustra da sé, perché quando diciamo, al comma 2, sostituire le parole da: «o, in caso di obiettiva» fino alla fine del comma con le seguenti: «o ai musei presenti nel territorio o, in caso di obiettiva impossibilità, informando la sovrintendenza e l'autorità di pubblica sicurezza, o i direttori dei musei» intendiamo porre in essere un ampliamento e non una riduzione. Non sempre, infatti, è realizzabile quanto è scritto nell'articolato.

L'emendamento 1.2 tende a fare salva anche l'attività di prevenzione e vigilanza svolta dalla Guardia di finanza, per una maggiore sicurezza dell'informativa.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, sono d'accordo con il parere espresso dalla 5^a Commissione relativamente al fatto che i geomorfologi marini debbano essere già presenti nell'amministrazione. Anche la propo-

sta del relatore è apprezzabile, ma riterrei migliore la dizione suggerita dalla Commissione bilancio. Infatti, se sono già presenti nell'amministrazione, perché non utilizzarli? Si tratta di persone che studiano i fondali marini dal punto di vista della geomorfologia. Sarei pertanto d'accordo con quanto specificato dalla Commissione bilancio.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere negativo sull'emendamento 1.1 per la semplice considerazione che i musei rientrano già nella sfera di competenza delle sovrintendenze, contemplate all'articolo 1: si tratterebbe quindi di un'inutile ridondanza. Non è infatti necessario identificare come destinataria un'istituzione che è parte di un'istituzione più ampia come le sovrintendenze. Parere contrario anche sull'emendamento 1.2, perché l'espressione «forze di polizia», cui fa riferimento il comma 3 dell'articolo 1, è comprensiva anche della Guardia di finanza.

ASCIUTTI. Nella Regione autonoma siciliana non è così: i musei non fanno parte esclusivamente delle sovrintendenze, da ciò il motivo del nostro emendamento.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Il parere negativo è dato dal fatto che nel territorio nazionale la Guardia di finanza indubbiamente fa parte delle forze di polizia, non così le Capitanerie di porto. È bene, quindi, che le Capitanerie di porto siano individuate in quanto tali.

Per rispondere all'interruzione del collega Ascitti, vorrei far presente che, dato l'attuale ordinamento del nostro Stato, la Commissione non ha competenza sulle regioni a statuto speciale; quindi, poiché deve elaborare un testo di legge ed applicare una norma che sia valida per tutto il territorio nazionale, non possiamo intervenire per le regioni ordinarie pensando alla situazione relativamente autonoma delle regioni a statuto speciale. Questo è il mio convincimento. Non ritengo possibile un'esplicitazione del genere, altrimenti perché farla per la Guardia di finanza e non per un'altra forza di polizia? La Guardia di finanza è a pieno titolo forza di polizia, così come la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, ho già anticipato che il mio parere potrebbe essere favorevole purché, per evitare una obbligatorietà seccamente cogente, esso fosse riformulato nel modo seguente: «e con l'eventuale ausilio di geomorfologi marini, conoscitori dei fondali marini».

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente procede alla verifica del numero legale).

Poichè la Commissione non è in numero legale, apprezzate le circostanze, tolgo la seduta.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. GIANCARLO STAFFA

